

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N. 32016/14

Il Giudice di Pace, Avv. [redacted] SEZ.III
ha pronunciato la seguente

R.G. CONT
REP.

SENTENZA

nella causa iscritta al n.5861 R.G. contenzioso dell'anno 2014,

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita n.8
presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono dalla quale è rappresentato e
difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione; Opponente

CONTRO

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t., Piazza del Campidoglio n.1;
Opposto contumace

Equitalia Sud spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Roma
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Via di Tor
Marancia n.4; Opposto contumace

Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART.615 c.p.c.

Sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.10.2014 e trascritte nel
verbale d'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva in
giudizio ex art.615 c.p.c., Roma Capitale e l'Equitalia Sud spa proponendo
opposizione avverso la cartella n. 097 2013 01791298 44 con la quale
venivano iscritte a ruolo somme per €.856,89 dovute per due violazioni del
codice della strada del 2008 chiedendo l'annullamento della cartella per non
aver mai ricevuto la notifica dei verbali.

Instaurato il contraddittorio Roma Capitale e l'Equitalia Sud spa non si
costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 17.10.2014 la causa veniva trattenuta in decisione sulle
conclusioni precisate dalle parti costituite che si riportavano ai propri scritti
difensivi.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Parte opposta non ha depositato i verbali indicati nella cartella impugnata.

In assenza della prova della notifica dei verbali l'obbligazione pecuniaria
risulta estinta ai sensi dell'art.201, co.5, C.d.S. con conseguente inesistenza
del titolo ed annullamento della cartella impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
mentre vengono compensate nei confronti di Equitalia Sud spa visti i motivi
della decisione..

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione:

accoglie l'opposizione proposta ed annulla la cartella impugnata n. . 097
2013 01791298 44 e ne ordina lo sgravio.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in
favore dell'opponente, in €.300,00 di cui €.250,00 per compensi
professionali ed €50,00 per spese, oltre Iva, Cpa. e rimborso spese
generali. Compensa le spese di lite nei confronti di Equitalia Sud spa.

Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2014.

IL GIUDICE DI PACE

[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 27 NOV 2014
IL CANCELLIERE
D. Sabatini (MPT)